

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	23
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Concentrazione nella Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società controllate	24
Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di Gruppo A dell'Ispettorato corporativo	24
Istituzione di un premio per gli olii minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali	26
Istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello », per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	28
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Disciplina della produzione del nitrato di ammonio	25-27
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane.	32

La riunione comincia alle 10,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Marasini, Montagna, Motta, Pasini, Pirelli e Vaselli Giovanni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, ha autorizzato il camerata Gomez a partecipare alla discussione del disegno di legge relativo all'istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività industriali ed il camerata Cianetti a partecipare alla discussione dell'altro disegno di legge concernente l'istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda modello ».

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653 e 2 aprile 1937-XV n. 996 feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV n. 100 e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1, stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV che Corte conti non

desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche col nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni, vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme leggi costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Discussione del disegno di legge: Concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società controllate. (283)

DE AMBRIS, *Relatore*, illustra le ragioni che hanno consigliato l'adozione del provvedimento in esame, rilevando in particolare che con esso si intende dare all'Azienda Minerali Metallici Italiani una struttura organica ed unitaria che consenta di realizzare notevoli economie e, al tempo stesso, di unificare la direzione dell'Azienda imprimendo un ritmo di attività che meglio risponda agli scopi per i quali essa è stata costituita.

Ritiene giustificata ed opportuna l'estensione delle agevolazioni fiscali, già concesse per concentrazioni di carattere commerciale, ad una concentrazione quale l'attuale che tende a dare maggior vigore e maggior possibilità di vita ad una azienda che, nel campo dell'azione e dell'attività produttiva per la realizzazione dei piani autarchici del Regime, assolve un compito delicatissimo e svolge un'attività encomiabile. Propone pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per la promozione al Grado VIII del ruolo di Gruppo A dell'Ispettorato corporativo. (280)

CASILLI, *Relatore*, nota come il provvedimento sia stato consigliato da considerazioni di equità. Difatti, mentre esiste una norma di carattere generale, sancita con Regio decreto del 20 novembre 1930-IX, n. 1482, che stabilisce tassativamente che per le promozioni al grado VIII dei funzionari del gruppo A delle pubbliche amministrazioni occorre, per un terzo, l'esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi l'esame di idoneità, per i funzionari dell'Ispettorato corporativo, invece, una norma particolare prescrive tassativamente l'esame di concorso. Va rilevato inoltre che, per i funzionari delle pubbliche amministrazioni, le norme generali per la promozione al detto grado sono state modificate in senso ancor più favorevole con Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, e successive integrazioni, che, mantenendo fermo il concorso per un terzo dei posti, ha sdoppiato l'esame di idoneità stabilendo, oltre a questo, una graduatoria di merito. Neppure di tale facilitazione hanno potuto beneficiare i funzionari dell'Ispettorato corporativo. Ragioni di equità consigliavano, quindi, di estendere il beneficio anche al personale suddetto. Ciò poteva ottenersi con due sistemi: estendere ai funzionari del grado VIII dell'Ispettorato corporativo le norme del 20 novembre 1930, Regio decreto oppure — lasciando ferme le modalità stabilite per la promozione di tali funzionari — integrarle con la norma più favorevole del Regio decreto 22 novembre 1937, stabilendo che anche per essi possa essere fatta, su parere del Consiglio di amministrazione, la graduatoria di merito. Il disegno di legge in esame ha scelto — a suo avviso giustamente — la seconda soluzione, salvaguardando però, logicamente, i diritti di coloro che debbono dare il concorso per essere immessi in ruolo.

Ritiene quindi che il provvedimento in esame debba essere approvato dalla Commissione per ragioni di equità tenendo inoltre presente che con l'applicare le norme di carattere generale, seguite per gli altri funzionari delle pubbliche amministrazioni, ai

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

funzionari dell'Ispettorato corporativo si verrà a tenere nel dovuto conto anche per essi le benemerienze belliche e fasciste.

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione del nitrato di ammonio. (286)

TARCHI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge risponde alla necessità di ottenere che la produzione del nitrato di ammonio sia fatta con concentrazioni del titolo 33/35, del tipo cioè che, in caso di emergenza, può servire come esplosivo, mentre, con ulteriore trattamento, può essere ridotto al titolo 15/16 comunemente impiegato in agricoltura. Fa presente come, anche dal punto di vista della produzione tecnica, sia da tempo autorevolmente auspicata una produzione negli stabilimenti di nitrato di ammonio con concentrazione del titolo 33/35, in considerazione anche della maggiore facilità di trasporto del prodotto concentrato, che potrà poi essere diluito per gli usi agricoli nei vari centri di destinazione, ottenendosi un prodotto particolarmente adatto per la natura di molti terreni d'Italia.

Nota però che, negli ultimi anni, la produzione si è andata orientando invece verso il titolo 15/16, ciò che significa nitrato di ammonio granulare a bassa concentrazione. Da ciò la necessità del provvedimento che, per ragioni tecniche, e, soprattutto, per ragioni che interessano la difesa dello Stato, ritiene debba essere accolto, non soltanto dai produttori ma anche dai consumatori, con quel senso di devozione alla Patria e di difesa autarchica che la Nazione stessa ha ormai come mistica nella sua azione generale.

DONEGANI riconosce l'importanza del provvedimento soprattutto per le necessità della difesa del Paese.

Crede opportuno però osservare, in linea generale, che le modifiche e le trasformazioni degli impianti esistenti, onde far fronte alla nuova forma di produzione del nitrato di ammonio, metteranno l'industria di fronte alla necessità di sostenere nuovi oneri.

Venendo alla parte tecnica del provvedimento, nota che, per i bisogni della difesa, il titolo del prodotto che si richiede dall'autorità militare è del 35 anziché del 33/35, come — a suo avviso non esattamente — è specificato nel decreto.

Fa poi presente che la disposizione del disegno di legge che prescrive alle ditte di effettuare almeno la metà della rispettiva produzione media annua di nitrato di ammonio destinato ad usi agricoli col processo della diluizione partendo dal nitrato di ammonio al titolo 33/35, si risolve nell'ottenere un prodotto poco soddisfacente per gli agricoltori che finirebbero per rifiutarlo e preferirne altri similari, ciò che, in definitiva, condurrebbe ad una diminuzione della produzione, rendendola anche insufficiente ai bisogni della difesa del Paese. Ritiene perciò che il provvedimento meglio risponderebbe allo scopo ove prescrivesse alle ditte di avere sempre pronto in efficienza l'impianto che trasformi il nitrato di ammonio per l'agricoltura in nitrato di ammonio per uso bellico, anziché produrre nitrato di ammonio per uso bellico e poi diluire il prodotto per portarlo all'agricoltura.

Esprime preoccupazioni infine per l'obbligo fatto alle ditte di tener pronto in magazzino il 15 per cento della produzione, prospettando i rischi che deriverebbero dall'immagazzinamento di esplosivi in stabilimenti agricoli ed industriali non particolarmente attrezzati per la conservazione di tale materiale.

PASTI concorda con le osservazioni fatte dal Consigliere nazionale Donegani sulla opportunità di fornire, per usi agricoli, un prodotto idoneo, e cioè in forma granulare. Ciò varrà ad incrementare il consumo del nitrato di ammonio con notevole vantaggio anche per la preparazione del Paese in caso di emergenza.

TARCHI, *Relatore*, in merito alle osservazioni del Consigliere nazionale Donegani, nota che il titolo commerciale con il quale è designato il nitrato di ammonio interessante la difesa è sempre stato il 33/35.

Ritiene assolutamente necessario mantenere la prescrizione relativa alla disponibilità permanente in magazzino di un quantitativo pari al 15 per cento della produzione, ma ammette che questo immagazzinamento possa essere fatto — per evitare ogni pericolo — lontano dagli stabilimenti. La costruzione dei nuovi magazzini dovrebbe, però, essere effettuata dagli stessi industriali produttori.

Quanto al sistema di produzione, è di opinione che le necessità della difesa del Paese impongano la produzione del nitrato di ammonio al titolo 33/35 che, del resto, era l'unica effettuata dagli stabilimenti italiani fino al 1933.

CAMERANA osserva che i capitolati militari richiedono per il nitrato di ammonio ad uso esplosivo il titolo del 34,82.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE osserva che la questione della esatta fissazione del titolo del nitrato di ammonio richiesto dalle autorità militari deve essere risolta dagli organi tecnici competenti.

In merito alle due modifiche proposte dal Consigliere nazionale Donegani, e che si riferiscono all'articolo 3 del disegno di legge, fa presente che l'immagazzinamento del prodotto destinato ad uso esplosivo potrà sempre essere attuato in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità. Quanto al sistema di produzione del nitrato di ammonio, il concetto della legge è evidentemente questo: metà della produzione deve essere destinata fin dagli inizi ad uso esplosivo; il Consigliere nazionale Donegani vorrebbe invece togliere questa limitazione.

Data l'importanza del problema, ritiene opportuno sentire l'avviso del Ministro delle corporazioni, che ha annunciato il suo intervento alla riunione.

Propone perciò di sospendere la discussione in attesa del Ministro, proseguendo intanto nell'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

(La Commissione concorda).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un premio per gli olii minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (287)

PUPPINI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame sostituisce due leggi attualmente in atto, una del 30 giugno 1934-XII, n. 1230, e l'altra del 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, istituenti speciali premi per i carburanti leggeri e lubrificanti ricavati dalla lavorazione degli olii minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale o ricavati mediante la distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose o dei combustibili fossili nazionali, nonché per gli olii medi e pesanti pure ricavati dalla distillazione delle rocce e dei fossili nazionali.

Nell'applicazione delle due leggi, si manifestarono però divergenze circa le modalità per dividere il premio fra il produttore del greggio e il distillatore che riduce il greggio a prodotto finito, mentre la misura del premio non risultò in certi casi sufficiente per rendere economico il processo che conduce a ricavare dal petrolio nazionale e dalle rocce asfaltiche o bituminose il prodotto finito. Occorreva inoltre preoccuparsi non tanto di

stimolare il raggiungimento del prodotto finito quanto della fornitura del greggio da lavorare.

Con il disegno di legge in esame, i premi vengono ragguagliati alla quantità del prodotto greggio, e non a quella del prodotto finito, evitando così discussioni fra produttori e raffinatori di greggio. Inoltre i premi stessi non sono fissati in maniera invariabile per ogni tonnellata di greggio; si stabilisce invece un campo di una certa ampiezza, entro i cui limiti il Ministero può fissare il premio, tenendo conto del diverso valore dei greggi ricavati. Il limite massimo dei premi, prima fissato in lire 800 per tonnellata per il prodotto finito, è ora portato a lire 1100 per il greggio.

Il disegno di legge però non esclude che con determinati processi dal combustibile fossile nazionale si giunga, eventualmente, direttamente al prodotto finito senza passare attraverso il greggio: in tal caso il premio verrà applicato per tonnellata della somma dei diversi prodotti — sia liquidi che solidi — che si ottengono.

Nota come il disegno di legge in esame si inquadri nel complesso di tutti quei provvedimenti che sono necessari per procedere nel programma di autarchia dei combustibili liquidi; e, come tale, propone che esso sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Gli articoli 1 e 2 sono approvati).

(A questo punto interviene alla riunione il Ministro delle corporazioni, LANTINI).

PRESIDENTE rivolge a Sua Eccellenza il Ministro il saluto dei componenti la Commissione riconfermandogli — in loro nome — il vivo desiderio di collaborare con lui e con il suo Ministero. *(Vivi applausi).*

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ringrazia.

DONEGANI sull'articolo 3 esprime il timore che sottoporre le ditte all'alea di una variazione biennale del premio porti ad un arresto delle iniziative.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, crede tale preoccupazione eccessiva ed afferma che l'esperienza dimostra, invece, la opportunità di premiare maggiormente i migliori stimolando la produzione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Disciplina della produzione del nitrato di
ammonio. (286)**

PRESIDENTE riassume la discussione generale precedentemente svoltasi sul disegno di legge. Pone quindi in discussione gli articoli.

PRESIDENTE sull'articolo 1 avverte che il Consigliere nazionale Donegani ha osservato che il titolo del prodotto dovrebbe essere indicato nel termine di 35, mentre il Consigliere nazionale Camerana ha precisato che le autorità militari nei loro capitolati chiedono il nitrato di ammonio al titolo di 34,82.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene opportuno richiedere in proposito un chiarimento all'autorità militare.

CAMERANA fa presente la materiale impossibilità per le ditte esercenti impianti per la produzione di nitrato di ammonio di completare gli impianti stessi entro il breve termine prescritto del 31 dicembre 1939.

DONEGANI vorrebbe fosse prevista la possibilità di una proroga.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, rileva che la data è bene rimanga come incitamento ad affrettare i lavori.

PRESIDENTE propone che l'articolo sia approvato con riserva di coordinamento, dopo presi i necessari contatti con gli organismi competenti.

(La Commissione approva — Si approva anche l'articolo 2).

(A questo punto interviene alla riunione anche Sua Eccellenza COSTANZO CIANO, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE rivolge a Sua Eccellenza Costanzo Ciano il devoto saluto della Commissione. *(Vivissimi applausi).*

Sull'articolo 3 avverte che il Consigliere nazionale Donegani ha proposto un emendamento, tendente a sostituire la dizione del primo capoverso con un'altra in cui si stabilisca che le ditte esercenti gli impianti che producono il nitrato di ammonio per usi agricoli debbono mantenere, in via normale, in piena efficienza l'attrezzatura complementare per preparare il prodotto per uso esplosivo.

DONEGANI ribadisce il concetto che ha informato la sua proposta di emendamento, aggiungendo che i tre quarti almeno della produzione attuale di ammonio si effettua partendo dal nitrato d'ammonio per uso agricolo.

PASTI riconferma, nell'interesse dell'utilizzazione e della diffusione del prodotto fertilizzante nel campo agricolo, la sua adesione al concetto espresso dal Consigliere nazionale Donegani.

TARCHI, *Relatore*, non crede necessario che si debba fare distinzione, nella produzione, tra il nitrato d'ammonio destinato all'agricoltura e quello da utilizzare per esplosivo; questo soprattutto per evitare che il provvedimento in esame venga meno agli scopi che ne hanno resa necessaria l'adozione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che la soluzione suggerita di un impianto complementare per la trasformazione del prodotto non dia la completa garanzia di rispondere ai bisogni straordinari che potrebbero derivare da un caso di emergenza. È intendimento del Governo che si abbia in tal senso la massima garanzia possibile, pur disturbando al minimo le possibilità dell'industria. Crede opportuno, ad ogni modo, domandare il parere dei competenti organi tecnici, e chiede, perciò, che la discussione sia rinviata.

DONEGANI propone che sia dato mandato al Ministro per la formulazione definitiva dell'articolo.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, osserva che un tale procedimento sarebbe contrario allo spirito cui debbono essere informati i lavori delle Commissioni legislative. Riconosce che la questione prospettata dal Consigliere nazionale Donegani merita di essere approfondita con i competenti organi tecnici; la Commissione potrà perciò riunirsi nuovamente tra qualche giorno per un ulteriore esame del disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere nazionale Donegani ha proposto un altro emendamento allo stesso articolo, allo scopo di sopprimere la disposizione del secondo comma che fa obbligo alle ditte di costituire in magazzino scorte del prodotto nella misura del 15 per cento della rispettiva produzione media annua.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che — a giudizio dei tecnici — la conservazione di tali scorte, fatta naturalmente con le necessarie cautele, non può destare preoccupazioni, mentre risponde alla necessità di avere a disposizione quantità facilmente accertabili del prodotto.

DONEGANI insiste sui rischi che potrebbe presentare l'immagazzinamento di forti quantitativi del prodotto e sostiene la necessità che il Ministro esamini ancora la questione,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiedendo al riguardo il parere dei tecnici competenti.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, aderisce.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima riunione.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, avverte che la prossima riunione della Commissione avrà luogo venerdì 23 giugno alle 10.30.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello » per le aziende industriali, commerciali, del credito e della assicurazione. (310)

DEL BUFALO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello », da conferire a quelle aziende che più si sono distinte nello svolgimento della loro attività, e di un attestato di benemerita per quelle che eccellono nell'esemplare osservanza delle leggi sociali del lavoro e nella realizzazione di alcuni impianti. Il distintivo di azienda modello viene conferito nella ricorrenza del Natale di Roma, con decreto del Duce; la concessione non è permanente ma è fissata in cinque anni, al termine dei quali può essere confermata o revocata.

Le aziende industriali, per aspirare al distintivo, dovranno avere determinati requisiti: attrezzatura perfezionata secondo le esigenze della tecnica contemporanea, con particolare riguardo ai costi di produzione; un numero di dipendenti non inferiore a cento persone per le aziende industriali ed a cinquanta per le aziende commerciali, del credito e dell'assicurazione; dispositivi ed impianti che concorrano all'applicazione delle direttive sociali del Governo fascista; ed infine l'osservanza della disciplina contrattuale di lavoro dimostrando, cioè, di aver saputo creare quella speciale atmosfera di collaborazione e di comprensione fra dirigenti e dipendenti che il Regime intende sia attuata nei rapporti di lavoro. Avranno titolo di preferenza, fra le aziende industriali, quelle la cui attività sia rivolta a produzioni interessanti l'autarchia nazionale nonché quelle che particolarmente ed efficacemente concorrono all'incremento delle esportazioni.

Per le aziende poi che si distinguono nell'esemplare osservanza delle leggi sociali e del lavoro e nella realizzazione di particolari

impianti è istituito uno speciale attestato di benemerita, da conferirsi anch'esso dal Duce.

Nota che il numero dei distintivi di azienda modello da conferirsi annualmente è limitato a non più di dieci di cui sei per le aziende industriali, due per le aziende del commercio e due per le aziende del credito e dell'assicurazione. È però in facoltà del Duce disporre una diversa ripartizione fra le dette categorie.

Avverte che ha presentato emendamenti di carattere puramente formale su alcuni articoli.

Raccomanda all'approvazione della Commissione il disegno di legge, rilevando come esso miri a consolidare le direttive che il Regime fascista attua nel campo della produzione e del lavoro.

CIANETTI pur concordando con il relatore sull'importanza del provvedimento ai fini del riconoscimento delle particolari benemerite delle aziende, ritiene che esso dovrebbe essere maggiormente studiato, soprattutto per quanto riguarda la procedura prevista per la concessione dei distintivi. Rileva in proposito che la disposizione del primo articolo, secondo la quale il conferimento del distintivo ha luogo con decreto del Duce, sentito il Comitato Corporativo Centrale, presuppone, in definitiva, che la pratica della concessione vada al Comitato Corporativo Centrale già istruita e cioè, praticamente, quando ormai l'assegnazione del distintivo è decisa. Nè il disegno di legge accenna all'organo che dovrà assumersi l'iniziativa delle proposte; ed egli è di opinione che si potrebbe pensare ad investire le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, o, anche, le Corporazioni.

Esprime dubbi circa l'opportunità di concedere premi alle aziende e prospetta l'eventualità che il conferimento del titolo di « Azienda Modello » ad una determinata ditta possa dar luogo a critiche, ciò che si risolverebbe nell'annullare molti degli alti scopi che il disegno di legge si prefigge.

Domanda pertanto se non sia il caso di rinviare l'adozione del provvedimento ed approfondirne lo studio onde evitare che esso presenti lacune.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene ingiustificate le preoccupazioni espresse dal Consigliere nazionale Cianetti. Afferma che la concessione di premi alle aziende è particolarmente opportuna in un momento come l'attuale, in cui tutta l'economia del Paese è spinta a sforzi molteplici sotto il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

punto di vista sociale, tecnico ed economico: tali premi debbono costituire titolo d'onore per l'intera azienda, per i dirigenti e per gli stessi operai.

Dopo aver notato come il distintivo non sia concesso permanentemente — ciò che presuppone una periodica verifica — rileva che l'istruttoria della pratica relativa al conferimento della distinzione può essere fatta dalla Presidenza del Consiglio o dal Ministero delle corporazioni; in ogni modo, portate le proposte dinanzi al Comitato Corporativo Centrale, saranno in seno a questo ampiamente discusse come avviene per tutti i provvedimenti demandati all'esame del Comitato stesso.

Non crede che le Corporazioni possano essere utilmente interessate all'esame, data soprattutto la loro composizione organica; così pure ravvisa opportuno escludere l'esame delle Confederazioni. Il Comitato Corporativo Centrale ha tutti gli elementi per decidere: l'autorità del Duce che lo presiede impone la massima serietà nell'istruttoria delle pratiche ed il conferimento del titolo da parte del Duce stesso attribuisce alla distinzione un alto significato di incitamento e di esempio.

Rileva che l'elencazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del disegno di legge per concorrere alla assegnazione del distintivo potrebbe essere perfezionata nella dizione; essa però comprende titoli di carattere autarchico, economico, tecnico, sociale e collaborazionistico, sì che un'azienda sarà prescelta dopo severo vaglio, al quale — tra l'altro — possono sempre concorrere i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, facenti parte del Comitato Corporativo Centrale.

Conclude sottolineando l'alto valore sociale del disegno di legge che avrà una indubbia efficacia educativa ed incitatrice.

VENTURI nota che le osservazioni del Consigliere nazionale Cianetti non intaccano affatto la bontà del provvedimento, ma partono soltanto dalla preoccupazione che il fine nobilissimo che esso si propone possa non essere completamente raggiunto. Rileva che il provvedimento di legge in tanto sarà buono in quanto darà la garanzia che il premio vada realmente alle aziende più meritevoli e sostiene la necessità di un sistema di accertamento della esistenza dei requisiti fissati per la concessione che assicuri un'istruttoria condotta con quella serietà che l'importanza del provvedimento richiede.

Al riguardo non sarebbe contrario a che le proposte partissero dalla Corporazione: per ogni settore produttivo vi sarebbe così un

organo responsabile che effettuerebbe le designazioni; su di esse, dopo l'istruttoria ministeriale, deciderebbe infine il Comitato Corporativo Centrale presieduto dal Duce.

MENTASCHI si dichiara favorevole al provvedimento che ritiene servirà di incitamento a tutte le aziende per meritare il distintivo. Ritiene però troppo esiguo il numero delle distinzioni concesse annualmente.

CIANETTI precisa di non aver inteso, con le sue osservazioni, svalutare l'intervento in materia del Comitato Corporativo Centrale; ha espresso soltanto l'opinione che tale organo non abbia troppe possibilità di approfondire le pratiche relative alla concessione dei distintivi che, indubbiamente, giungeranno ad esso ormai completamente istruite. Se il Ministro pensa che le sue preoccupazioni non abbiano ragione di esistere, egli ne è ben lieto.

VALERY ritiene che non vi possano essere preoccupazioni in merito al congegno del provvedimento, in considerazione anche del fatto che si ammette la revoca della distinzione per quelle aziende che non dimostrano di continuare a meritare il premio assegnato.

MARINOTTI esprime l'opinione che l'elencazione dei requisiti cui una ditta deve rispondere dovrà essere completa, in modo da poter fare l'assegnazione del premio alle ditte realmente meritevoli.

Rivoige poi al Ministro la raccomandazione che i premi siano concessi a partire dagli organismi più modesti, lasciando per ultime le grandi aziende.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1 propone che, al primo capoverso, dopo le parole « del Natale di Roma » si aggiungano le altre « su proposta del Ministro delle corporazioni ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta l'aggiunta, ritenendo giusto che il Ministro debba assumere la responsabilità delle designazioni.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con l'aggiunta accettata dal Ministro.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

All'articolo 3 avverte che il Relatore Del Bufalo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il primo comma col seguente:

« Con successivo decreto del Ministro delle corporazioni saranno disciplinate le modalità

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di concessione del distintivo che consisterà in una targa la cui forma e dimensioni saranno fissate dal decreto stesso. Tale targa può essere affissa all'esterno e all'interno della sede dell'azienda cui il distintivo è conferito.»

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, non accetta l'emendamento per una ragione di carattere giuridico, in quanto la delega è implicita nel principio generale, per cui il Governo ha facoltà di emanare le norme di attuazione e di applicazione di un provvedimento di legge.

CIANO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, osserva che ogni legge ha il suo regolamento di esecuzione, regolamento che deve essere predisposto dal Ministro sentito il Consiglio di Stato, ed approvato con Decreto Reale.

PRESIDENTE nota che l'emendamento proposto dal Relatore ha più che altro un carattere formale, costituendo un ampliamento della dizione dell'articolo, che già prevede il decreto del Ministro per stabilire la forma e le dimensioni della targa.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, rileva che il decreto ministeriale cui è cenno nell'articolo, riguarda unicamente un particolare tecnico.

DEL BUFALO, *Relatore*, rinunzia all'emendamento.

FOSSI MARIO in luogo della dizione: «l'Azienda stessa ha il diritto di produrre sui suoi prodotti» propone si dica: «di *contrassegnare i suoi prodotti*».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con la modifica proposta dal Consigliere nazionale Fossi ed accettata dal Ministro.

(È approvato).

CIANETTI all'articolo 4 crede opportuno stabilire, al numero 1°) o al numero 5°) dell'articolo, che il titolare dell'azienda sia in possesso degli opportuni requisiti politici.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene implicita la necessità dell'esistenza di tali requisiti per la concessione del premio.

MARINOTTI al numero 1°) dell'articolo, oltre ai costi di produzione, propone di aggiungere: «il prezzo di distribuzione, mantenuto in rapporto alle esigenze del Paese», per dare un giusto riconoscimento agli sforzi compiuti dall'azienda per mantenere sul mercato un determinato prezzo.

VALERY condivide il concetto e, in considerazione della difficoltà di stabilire

i costi di produzione, propone di modificare la dizione in «prezzi di vendita».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, pur concordando nell'opinione che l'accertamento matematico dei costi di produzione non è facile, osserva che una possibilità di confronto, sia pure approssimativo, esiste. Ritiene pertanto opportuno accennare sia al costo di produzione, sia a quello di distribuzione.

CIANETTI è d'accordo. E poichè nel costo di produzione gioca — e per alcune attività industriali in maniera prevalente — il fattore mano d'opera, esprime l'avviso che si debba usare una dizione che possa evitare la tendenza a diminuire il salario per diminuire il costo di produzione.

PRESIDENTE fa presente che, poichè può trattarsi anche di aziende commerciali, per queste non si può parlare di costi di produzione, ma solo di prezzi di vendita o costi di distribuzione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che la legge non può che avere una formulazione generale: in sede di regolamento, e, soprattutto, in sede di applicazione, saranno meglio preveduti i vari casi. Accetta pertanto la dizione: «costi di produzione e di distribuzione».

PRESIDENTE mette a partito la modifica al n. 1°) dell'articolo, accettata dal Ministro.

(È approvata).

MARINOTTI tenendo presenti le particolari condizioni delle piccole aziende, le quali difficilmente ricorrono all'aiuto dello Stato, propone che nell'assegnazione del premio, si tenga conto di quelle aziende nei cui riguardi non si è avuto un intervento statale.

LANTINI *Ministro per le corporazioni*, osserva che non è opportuno esprimere un tale concetto in modo assoluto.

CAPOFERRI richiama l'attenzione sulla particolare importanza che ha, dal lato politico e sociale, il requisito che si riferisce all'applicazione nell'Azienda dei contratti di lavoro.

PRESIDENTE propone di invertire il numero 1°) dell'articolo con il numero 2°), che concerne l'entità numerica dei dipendenti, dato che questo requisito può considerarsi la base prima dell'azienda.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, è d'accordo.

(La Commissione approva l'inversione dei numeri 1°) e 2°) dell'articolo).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VALERY al n. 2^o) dell'articolo propone che il numero di cinquanta persone fissato come limite minimo per le aziende commerciali, venga ridotto onde mantenere una più logica proporzione nei confronti delle aziende industriali.

CIANETTI approva.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, si dichiara, in massima, favorevole ad accogliere il concetto, pur rilevando la necessità che le aziende commerciali, per essere prese in considerazione, abbiano una organizzazione di vendita e di rifornimento di una certa importanza.

PRESIDENTE propone che, lasciando fermo il numero dei dipendenti per le aziende commerciali, si porti a duecento quello dei dipendenti delle aziende industriali.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, consente.

PRESIDENTE mette a partito il n. 2^o) dell'articolo con la modificazione accettata dal Ministro.

(È approvata).

Avverte che sul n. 4^o) dell'articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire il n. 4^o) col seguente:

« 4^o) l'osservanza nei confronti dei dipendenti della disciplina contrattuale e delle disposizioni relative ai rapporti del lavoro in modo da dare la dimostrazione dello spirito di collaborazione che anima i dirigenti dell'azienda ».

È di opinione che, in analogia con la locuzione usata per gli altri numeri, si dica anche in questo: « un'osservanza » in luogo di « l'osservanza ».

Inoltre propone di precisare meglio il concetto così formulando il comma:

« 4^o) una costante osservanza nei confronti dei dipendenti della disciplina contrattuale e delle disposizioni relative ai rapporti del lavoro, che dia la dimostrazione dello spirito fascista di collaborazione, che anima i dirigenti dell'Azienda ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito il n. 4^o) dell'articolo così emendato.

(È approvato).

ALBERICI sul n. 5^o) osserva che ritiene pericolosa questa specie di patente di sanità economica che verrebbe data all'azienda con la concessione del premio, e ne propone la soppressione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, consente, con l'intesa che il concetto che ha ispirato la disposizione venga tenuto presente.

PRESIDENTE mette a partito la soppressione del n. 5^o) dell'articolo.

(È approvata).

Al n. 6^o) propone la dizione « una razionale organizzazione amministrativa e contabile ».

FOLLIERO osserva che un'organizzazione amministrativa e contabile razionale non esclude la possibilità di evasioni e preferisce si adotti la dizione: « esemplare e razionale ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che nella parola « razionale » sia compreso il concetto dell'esemplarietà.

PRESIDENTE pone a partito il numero 6^o) nella dizione: « una razionale organizzazione amministrativa e contabile ».

(È approvato).

Avverte che all'ultimo comma il consigliere nazionale Motta, ha fatto pervenire il seguente emendamento:

All'articolo 4, ultimo comma, sopprimere l'ultimo periodo così formulato: « e fra tutte le aziende quelle che particolarmente ed efficacemente si occupino di esportazione ».

Il proponente ha motivato la sua proposta di emendamento rilevando essere ingiusto considerare meno meritevoli del distintivo le aziende che per la loro particolare natura non possono essere esportatrici.

Osserva in proposito che il concetto del legislatore non può essere stato certamente quello di preferire le aziende che esportano rispetto a quelle che non esercitano tale attività perchè non potrebbero, anche volendo, esportare.

PUPPINI è d'avviso che la dizione del comma non corrisponda esattamente a tale concetto e propone di modificarla sostituendola, alla fine, con la seguente: « e fra tutte le aziende quelle che particolarmente ed efficacemente contribuiscano ad incrementare le esportazioni o a ridurre le importazioni ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta la proposta del consigliere nazionale Puppini, pur ritenendo che la dizione del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comma, che parla di aziende industriali la cui attività sia rivolta a produzioni interessanti l'autarchia nazionale, comprenda anche il concetto del contributo all'indipendenza del paese dalle importazioni.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento proposto dal consigliere nazionale Puppini all'ultimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

BONACCINI riprendendo un'osservazione precedentemente fatta dal Consigliere nazionale Cianetti, richiama l'attenzione sull'opportunità che nell'articolo in esame siano incluse, fra le benemerienze richieste per il conferimento del distintivo, anche e soprattutto quelle politiche.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che il concetto è già affermato nel termine: « spirito fascista » adottato al numero 4^o).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4 nel testo emendato.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 5, 6 e 7).

Avverte che all'articolo 8 il relatore Del Bufalo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè a quelle che saranno fissate col decreto del Ministro delle corporazioni, di cui all'articolo 3 ».

Ritiene che dopo le osservazioni fatte dal Ministro in merito all'emendamento proposto dallo stesso relatore per l'articolo 3, il presente emendamento non abbia più ragione di essere.

In analogia con quanto stabilito per l'articolo 1, si dovrà però aggiungere nell'articolo in esame, dopo le parole « può essere conferito » le altre « su proposta del Ministro delle corporazioni ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, concorda.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 8 nel testo così emendato.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 9).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Domanda che sia data facoltà al Presidente della Camera, al Ministro delle corporazioni ed al Presidente della Commissione di apportare al disegno di legge quelle ulteriori modifiche formali che si rendessero necessarie in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del disegno di legge: Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. (202)

PRESIDENTE annuncia che con decreto del Duce è stato prorogato al 16 novembre 1939-XVII il termine per l'approvazione del disegno di legge relativo all'istituzione per la patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane, la cui discussione era stata rinviata a richiesta del Ministro proponente.

La riunione termina alle 14,5.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Concentrazione nella Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società controllate. (283)

ART. 1.

Le agevolazioni tributarie richiamate nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 160, sono applicabili alla concentrazione nell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) delle società commerciali, delle quali l'Azienda possiede oltre il 99 per cento del capitale azionario.

ART. 2.

Le concentrazioni avverranno, previo assenso dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, per incorporamento delle società nell'Azienda Minerali Metallici Italiani, mediante fusione, contro annullamento delle azioni di proprietà dell'Azienda stessa, e con l'assunzione da parte di essa dell'obbligo di rimborsare le residue azioni ai portatori, sulla base della valutazione determinata per l'anno 1938 dal Comitato direttivo degli Agenti di cambio.

Norme per la promozione al grado VIII del ruolo di Gruppo A dell'Ispettorato corporativo. (280)

ART. 1.

Ai funzionari di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato corporativo che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 1 del Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, possono essere applicate, per le promozioni al grado VIII, le disposizioni di cui alla lettera stessa.

ART. 2.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, hanno la prece-

denza, nell'ordine del ruolo, su quelli promossi in applicazione del precedente articolo 1.

I posti non coperti mediante l'esame di concorso non possono essere conferiti in base all'articolo 1.

Le promozioni di cui all'articolo 1 possono essere conferite indipendentemente da quelle da effettuarsi per esame di concorso.

In tal caso esse sono conferite con riserva di anzianità rispetto ai funzionari che ai termini del primo comma del presente articolo abbiano diritto di precedere, nell'ordine definitivo di ruolo nel grado VIII quelli promossi ai sensi dell'articolo 1.

I funzionari promossi con riserva di anzianità, in base al precedente comma, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado VII, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado VIII, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in seguito agli esami di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge n. 1684, del 1931-X, li precedano in ruolo.

Istituzione di un premio per gli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per i prodotti ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (287)

ART. 1.

In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale, è istituito un premio da lire 200 a lire 500 per ogni tonnellata di olio minerale greggio estratto dal sottosuolo nazionale, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Il premio anzidetto sarà corrisposto, per ciascuna ditta beneficiaria, fino ad una produzione massima annua di tonnellate 100 mila.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 390, e dal Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, convertito nella legge 2 gennaio 1937-XV, n. 89, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli ottenuti mediante la distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, è istituito un premio da lire 200 a lire 1.100 per ogni tonnellata di olio o di bitume o di catrame primario ottenuta con la distillazione a bassa temperatura, o con qualunque altro sistema o processo, da rocce asfaltiche o bituminose e dai combustibili fossili nazionali, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Nel caso che prodotti idrocarburi vari, sia liquidi sia solidi, siano ottenuti per conversione diretta di combustibili fossili nazionali, il premio previsto dal precedente comma sarà attribuito alla somma dei prodotti così ottenuti.

ART. 3.

Nei limiti stabiliti nei precedenti articoli l'aliquota di premio da corrispondere alle ditte richiedenti, e per ogni singola concessione mineraria di sfruttamento, sarà fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, in relazione al costo di produzione, alle caratteristiche dei prodotti anzidetti ed alla loro successiva destinazione.

Con la stessa procedura stabilita nel precedente comma la misura dei premi accordati alle singole ditte può essere assoggettata a revisione biennale.

ART. 4.

Per le concessioni minerarie in corso la durata dei premi da consentirsi a termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti, è fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione dal sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi o catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 1940.

Per le concessioni minerarie accordate posteriormente al 1° gennaio 1940, i periodi di corresponsione dei premi fissati come sopra decorreranno dalla data dei rispettivi decreti di concessione.

ART. 5.

Per l'erogazione dei premi previsti dai precedenti articoli sarà provveduto con lo stanziamento di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230.

Istituzione di un distintivo nazionale di « Azienda Modello », per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione. (310)

ART. 1.

È istituito il distintivo nazionale di « Azienda Modello » per le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione che risultino in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4.

Il distintivo è conferito, nella ricorrenza del Natale di Roma, su proposta del Ministro delle corporazioni, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale.

Il decreto di conferimento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

ART. 2.

Il distintivo di « Azienda Modello » è valido per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di conferimento e può essere confermato di cinque in cinque anni ove continuino a sussistere le condizioni richieste per la concessione.

ART. 3.

Il distintivo nazionale di « Azienda Modello » è composto di una targa, avente forma e dimensioni che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle corporazioni. Tale targa può essere affissa all'esterno e all'interno della sede dell'Azienda cui il distintivo è conferito.

L'Azienda stessa ha il diritto di contrassegnare i suoi prodotti, i suoi stampati, la sua carta da lettere, col distintivo e con l'indicazione della data e del numero del decreto del Duce, col quale il distintivo stesso è stato conferito.

ART. 4.

Le aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione per ottenere il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

distintivo nazionale di « Azienda Modello » dovranno possedere i seguenti requisiti:

1°) un numero di dipendenti non inferiore a duecento persone per le aziende industriali ed a cinquanta persone per le aziende commerciali, del credito e dell'assicurazione;

2°) un'attrezzatura perfezionata secondo le esigenze della tecnica contemporanea, con particolare riguardo ai costi di produzione e di distribuzione;

3°) un'organica serie di impianti e dispositivi diretti alla migliore e più sana utilizzazione ed attrezzatura dei locali di lavoro, alla protezione ed alla difesa dell'integrità fisica dei lavoratori, all'assistenza, anche dopolavoristica, dei dipendenti e delle loro famiglie;

4°) una costante osservanza, nei confronti dei dipendenti, della disciplina contrattuale e delle disposizioni relative ai rapporti del lavoro, che dia la dimostrazione dello spirito fascista di collaborazione che anima i dirigenti dell'azienda;

5°) una razionale organizzazione amministrativa e contabile;

6°) una produzione, per quanto riguarda le aziende industriali, rispondente ai requisiti fissati dalla legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189, per la preferenza ai prodotti nazionali.

Avranno titolo di preferenza fra le aziende industriali quelle la cui attività sia rivolta in special modo a produzioni interessanti l'autarchia nazionale e che diano il maggior sviluppo all'applicazione dei metodi per il recupero dei residui o per eliminare gli sprechi e all'applicazione delle tabelle di unificazione approvate ai sensi di legge; e fra tutte le aziende quelle che particolarmente ed efficacemente contribuiscano a incrementare le esportazioni o a ridurre le importazioni.

ART. 5.

I distintivi nazionali di « Azienda Modello » sono annualmente conferiti in numero non superiore a dieci, di cui sei per le aziende industriali, due per le aziende del commercio e due per le aziende del credito e dell'assicurazione.

È in facoltà del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di disporre una diversa ripartizione fra le categorie previste dalla presente legge.

ART. 6.

Qualora nei confronti di una azienda insignita del distintivo vengano a cessare, in tutto od in parte, i requisiti indicati all'articolo 4, il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con suo decreto, può ordinare la revoca della concessione.

Il relativo decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino* del Ministero delle corporazioni.

ART. 7.

Chiunque usa indebitamente, nei prodotti, negli stampati, nella carta da lettere dell'azienda o in qualsiasi altro modo, il distintivo nazionale di « Azienda Modello », è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a chi continui ad usare il distintivo dopo la pubblicazione del decreto di revoca della concessione.

ART. 8.

Alle aziende industriali, commerciali, del credito e dell'assicurazione, le quali eccellano nella esemplare osservanza delle leggi sociali del lavoro e nella realizzazione degli impianti indicati al n. 3 del precedente articolo 4, può essere conferito, su proposta del Ministro delle corporazioni, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, un attestato di benemerenzza.

Il conferimento dell'attestato è disciplinato dalle norme della presente legge, in quanto applicabili.

ART. 9.

Presso il Ministero delle corporazioni sarà tenuto l'elenco ufficiale delle aziende aventi diritto a fregiarsi del distintivo nazionale di « Azienda Modello », nonché l'elenco delle aziende che abbiano ottenuto l'attestato di benemerenzza.

